



CITTA' DI MESSINA

Segreteria Generale

Servizio Giuridico Amministrativo e Coordinamento Attività della Segreteria Generale

p.c.

Al Dirigente del Dipartimento Servizi alla
Persona e alle Imprese

Al Sindaco

Al Direttore Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consigliere Comunale Alessandro RUSSO
Pec: al.russo@pec.comune.messina.it

Alla sig.ra Angela Rizzo nq
Associazione Diritti in movimento
dirittinmovimento@virgilio.it

Oggetto: eleggibilità di Padre Giovanni Amante a Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Messina.

Si fa seguito alla nota prot. n. 262183 del 7/08/2024, a firma della sig.ra Angela Rizzo per l' Associazione Diritti in Movimento, nonché alla precedente prot. n. 151442 del 24/04/2024 a firma del Consigliere Comunale Alessandro Russo con le quali, per la valutazione della scrivente, vengono prospettati profili di illegittimità in ordine alla nomina di Padre Giovanni Amante quale Garante dei diritti per l' Infanzia e l' Adolescenza, intervenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dell' 11/03/2024.

Nel merito della questione prospettata, l' art. 2.2 del Regolamento Comunale del Garante dei diritti per l' infanzia e l' adolescenza, approvato con Deliberazione di C.C. n. 57/C del 10/08/20212, prevede che il G.A.D.I.A. venga nominato dal Consiglio tra coloro che hanno risposto al bando pubblico riservato alle persone che aspirano a tale ruolo le quali , come prescritto dal bando, devono essere in possesso dei requisiti per l' elezione a Consigliere Comunale.

Ai sensi dell' art. 9 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere, tra gli altri, *“nel territorio, nel quale esercitano il loro*

ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci” .

La proposta di deliberazione n. 22 del 9/02/2024, per la nomina del Garante dei Diritti per l' Infanzia e l' Adolescenza, è stata istruita dal Dipartimento Servizi Alla Persona e alle Imprese da Ella diretto e ad essa era allegato, tra gli altri *curricula* dei soggetti candidatisi all' incarico in discorso e sui quali i Consiglieri Comunali hanno espresso la propria preferenza, anche il curriculum del dr. Amante Giovanni, poi nominato Garante dal quale si evince che egli il 17/10/2010 *“è stato ordinato sacerdote ortodosso – parroco per Messina – Chiesa ortodossa Ucraina oggi sotto la protezione canonica del Patriarcato di Costantinopoli – Esarcato per l' Europa Meridionale - arcidiocesi ortodossa d' Italia,*

E' di tutta evidenza che l'istruttoria della proposta presuppone che la S.S., che ha espresso il parere di regolarità tecnica sulla proposta medesima, abbia dovuto valutare preliminarmente la sussistenza dei requisiti per essere nominati GA.D.I.A in capo a tutti i partecipanti al bando il cui nominativo è stato inserito nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale , che, quanto alla legittimità dell'atto ha fatto affidamento sul Suo parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso.

Considerato che la Chiesa Ortodossa presenta caratteristiche ordinamentali profondamente differenti rispetto a quella cattolica si chiede dunque di relazionare circa l'istruttoria e le valutazioni da Ella compiute che, stante l' inserimento del dr. Amante nella rosa dei candidati sottoposti alla valutazione del Civico Consesso e il parere di regolarità tecnica favorevole da Ella espresso, hanno condotto la S.S. ad escludere l' assimilabilità del ruolo di sacerdote ortodosso rivestito dal dr. Amante alla figura di *“ecclesiastico”* o *“ministro di culto”* la cui sussistenza al contrario avrebbe determinato, in capo al dr. Amante il venir meno del requisito richiesto dal citato art. 2.2 del vigente Regolamento per la nomina a Garante.

Si chiede di fornire diretto riscontro oltre che alla scrivente anche agli interessati in indirizzo.



Il Segretario Generale
Rossana Carrubba